

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

REGOLAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE

Approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 31/07/2007

Modificato con deliberazione consiliare n. 21 del 24 /03 /2009

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina gli interventi di sostegno a cittadini che si trovano in temporanea o permanente difficoltà, ai nuclei familiari di appartenenza, indica l'iter procedurale per l'accesso al servizio, determina la ripartizione degli oneri, compresa la compartecipazione economica al servizio e individua i criteri per la formulazione della graduatoria degli aventi diritto.

Art. 2 FINALITA' ED OBIETTIVI

Il servizio di assistenza domiciliare, in ottemperanza alla normativa vigente (Legge regione Toscana n. 41/2005, Deliberazioni CRT 228/98 e GRT 402/04 e al presente Regolamento), deve garantire il mantenimento e la cura della persona a domicilio.

L'obiettivo è quello di favorire l'autonomia personale dell'utente nel suo ambiente di vita, supportare la famiglia nell'assistenza e garantire modalità assistenziali adeguate alla specificità dei bisogni, al fine di mantenere il più a lungo possibile la persona nel suo ambiente familiare e sociale.

Art. 3 SOGGETTI DESTINATARI

Il servizio è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Gaiole in Chianti, parzialmente o totalmente non autosufficienti o inabili con autonomia compromessa o ridotta, anche temporaneamente, da problematiche sanitarie, socio-assistenziali e ambientali.

Il S.A.D. si rivolge ad:

1. anziani con età superiore a 65 anni e adulti parzialmente autosufficienti che necessitano di sostegno socio assistenziale per difficoltà anche di tipo relazionale;
2. anziani non autosufficienti (deliberazioni CRT 214/91 e 311/98), valutati dall'U.V.M. (unità di valutazione multidimensionale) con patologia e bisogni assistenziali sostenibili a domicilio;
3. adulti portatori di handicap in situazione di gravità (L. 104/92) con disabilità anche psichiche e sociali ed a rischio di istituzionalizzazione.

In caso di disponibilità di ore non utilizzate e sempre nel rispetto dell'ordine della graduatoria in vigore al momento, potrà essere valutata l'opportunità di prestare il servizio di assistenza a favore di soggetti in particolari condizioni di temporanea necessità di assistenza socio sanitaria da valutare singolarmente dai servizi sociali.

L'accesso al servizio è garantito prioritariamente a soggetti che si trovano in precarie condizioni economiche che vivano soli o con familiari non in grado di prestare assistenza. Tali elementi saranno opportunamente valutati per la formazione dell'elenco degli aventi diritto al servizio.

ART. 4 MODALITA' DI INTERVENTO

Le prestazioni socio assistenziali del S.A.D. sono erogate dal Comune tramite proprie assistenti domiciliari o mediante convenzioni appalto con ditte e/o cooperative sociali.

Qualora per mancanza di disponibilità oraria non sia possibile attivare il servizio, il richiedente verrà posto in lista di attesa.

Gli utenti dovranno comunicare per iscritto al Comune ogni variazione riguardante situazioni personali e/o familiari, nonché eventuali rinunce al servizio o sospensioni temporanee.

ART. 5 TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Il servizio di assistenza domiciliare viene attivato secondo le necessità dell'utente.

Le prestazioni sono:

- di carattere domestico alberghiero: governo della casa, pulizie, lavaggio e riordino di indumenti personali, spesa e preparazione pasti, collegamenti con servizi centralizzati di lavaggio biancheria e servizi mensa;
- di aiuto alla persona: igiene personale, vestizione, aiuto nell'assunzione dei pasti, mobilitazione bagno;
- di carattere socio assistenziale: disbrigo di pratiche poliambulatoriali e previdenziali. Accompagnamento per visite mediche, sostegno ed azione di stimolo all'autosufficienza ed al mantenimento di contatti sociali;
- interventi tesi a favorire la vita di relazione anche in collaborazione con strutture e risorse del territorio: coinvolgimento dei vicini e dei parenti, interventi presso istituzioni formative, ludico ricreative, culturali e associative del territorio, partecipazione a interventi di socializzazione e/o recupero, interventi per garantire la partecipazione ad attività integrative e di socializzazione.
- Di carattere straordinario: pulizie generali di ambienti particolarmente antigienici, sulla base di accertamenti del servizio sociale.

ART. 6 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di interventi e di prestazioni di carattere socio assistenziale, con eccezione di quelle di carattere sanitario, erogati al domicilio di chi si trovi in condizioni di temporanea o permanente necessità di aiuto per la gestione della propria persona, per il governo della casa e per la conservazione dell'autonomia di vita in casa, in famiglia e nel proprio contesto sociale. Il SAD verrà garantito di norma, per sei giorni la settimana nelle ore antimeridiane e per le integrazioni delle proprie prestazioni si collegherà organicamente con l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) erogata dall'ASL area Senese. In casi di particolari necessità potrà essere prevista l'erogazione del servizio in modo articolato e con diversa ripartizione nell'arco della giornata.

ART. 7 MODALITA' DI ACCESSO E ITER PROCEDURALE

Per poter accedere alle prestazioni di cui al presente Regolamento occorre presentare apposita domanda al Servizio Sociale competente per territorio, indirizzata al Sindaco, a firma dell'utente, di un familiare o di persona di fiducia.

La domanda deve essere corredata da:

- autocertificazione della composizione del nucleo familiare convivente con l'utente.
- Certificazione ISEE del nucleo familiare convivente con l'utente.
- Valutazione del grado di autosufficienza (deliberazioni CRT 214/91 e 311/98) o certificazione di handicap o altra eventuale certificazione di grave patologia invalidante.
- Ogni altra documentazione ritenuta utile e finalizzata ad una corretta valutazione dei bisogni del nucleo convivente con l'utente.

L'esito della domanda, le modalità operative di attivazione del servizio, le eventuali compartecipazioni devono essere comunicate per iscritto all'utente.

ART. 8 REQUISITI ECONOMICI E LIMITI ISEE PER LA COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI.

Al fine di procedere alla verifica del grado di compartecipazione dell'utenza al pagamento del costo del servizio si terrà conto dell'ISEE riferito al nucleo familiare convivente con l'utente. L'indennità di accompagnamento percepita dal soggetto verrà considerata ai fini della determinazione dell'entità delle prestazioni a cui l'utente ha diritto.

ART. 9 MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE

Il pagamento della quota di compartecipazione verrà effettuato tramite bollettino di c/c postale inviato dall'Amministrazione comunale.

ART. 10 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al fine di formulare la lista degli aventi diritto alle prestazioni di cui al presente regolamento, vengono individuati i seguenti criteri:

- situazione familiare;
- situazione abitativa
- gravità della non autosufficienza
- ISEE di riferimento

SITUAZIONE FAMILIARE (PUNTEGGIO DA 0 A 5)

A) Nucleo interessato (i familiari devono essere autosufficiente e maggiorenni):

anziano solo	3
con 1 familiare	2
con 2 familiari	1
con 3 familiari	0

B) presenza di figli non conviventi

Nessuno	2
n. 1 figlio	1
più di 1 figlio	0

C) ulteriori elementi di valutazione:

- presenza di figli non in grado di prestare assistenza al congiunto fino a un massimo di punti 2) – tale punteggio sarà attribuito previa valutazione da parte dei servizi sociali, non potrà essere cumulato con i punti di cui alla lettera B) e **dovrà essere opportunamente documentata.**

Nel caso in cui l'impossibilità a prestare assistenza dipenda da motivi di salute, dovrà essere prestata idonea certificazione medica.

VALUTAZIONE CONDIZIONE ABITATIVA (PUNTEGGIO DA 0 A 10

da 0 (Inadeguata) a 10 (adeguata)

Valutazione 0	punti 2
Da 1 a 6	punti 1
Da 7 a 10	punti 0

GRAVITA' DELLA NON AUTOSUFFICIENZA

(RILEVABILE DALLA VALUTAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE REGIONALE N. 214/91 COME DA ALLEGATO)

PFEIFFER		IADL		ADL	
Da 0 a 2 punti	0	> di 5 punti	0	da 21 a 28 punti	2
Da 3 a 6 punti	1	da 0 a 4 punti	1	da 14 a 20 punti	1
Da 7 a 10 punti	2			fino a 13 punti	0

Nel caso di adulto con riconoscimento di handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92, si riconosce un punteggio pari a 5.

ISEE (DA 0 A 4 PUNTI)

- ISEE riferito al nucleo familiare	pari o inf. a € 6.000	punti 4
- ISEE	da € 6.001 a € 9.000	punti 3
- ISEE	da € 9.001 a € 13.000	punti 2
- ISEE	da € 13.001 a € 15.000	punti 1
- ISEE	oltre € 15.001	punti 0

ART. 11 COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

In presenza di ISEE riferito al nucleo familiare del richiedente la prestazione, pari o inferiore a € 6.000,00, non verrà richiesta alcuna compartecipazione economica al destinatario del servizio.

In presenza di ISEE da € 6.001 a € 9.000, la compartecipazione dell'utente sarà pari a € 1,00 orario

In presenza di ISEE da € 9.001 a € 13.000 la compartecipazione dell'utente sarà pari a € 3,00 orario

In presenza di ISEE da € 13.000 a € 15.000 la compartecipazione dell'utente sarà pari a € 5,00 orario;

In presenza di ISEE oltre € 15.000,00 sarà richiesto l'intero pagamento del servizio secondo le tariffe orarie che verranno stabilite dalla Giunta Comunale.

ART. 12 NORME TRANSITORIE

Dopo l'esecutività del presente regolamento verrà applicato a regime, si procederà alla pubblicazione di specifico avviso pubblico e alla redazione di un elenco degli aventi diritto alle prestazioni .

La graduatoria avrà validità un anno, alla fine del periodo di validità si procederà all'aggiornamento della medesima e all'eventuale inserimento di altri soggetti beneficiari.